

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 194

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

### NICOLA PUTIGNANO

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 21 luglio 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 21 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano**

N. 8655/92 R.G.

Milano, 14.7.1993

**AL**

**SIGNOR PRESIDENTE DEL**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**ROMA**

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore Nicola PUTIGNANO, nato a Noci il giorno 1.1.1947.

**1) Premessa.**

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati é emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e/o aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Di alcune risultanze si è dato conto nella richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. PUTIGNANO in data 15.6.1993.

Nel corso delle indagini sono emersi ulteriori fatti riguardanti il Sen. PUTIGNANO per i quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.

2) I fatti ascritti al Sen. PUTIGNANO.

Giuseppe BONIFACINO dirigente della SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.p.a., interrogato in data 17.6.1993, ha dichiarato:

<<Premesso che SIEMENS NIXDORF è fornitrice del Ministero del Lavoro dall'inizio degli anni "70" per limitati importi di fornitura diluiti nel tempo, e l'apporto SIEMENS si è sempre distinto per qualità tecnica delle soluzioni, a partire dal 1988/1989 il Ministero del Lavoro elaborò un grande studio - progetto di informatizzazione del sistema informativo lavoro. Tale progetto ampliativo della già precedente nostra realizzazione, avvenuta a fine degli anni 70/inizi anni 80, prevedeva, come comprensibile, tra i fornitori anche SIEMENS NIXDORF (allora SIEMENS DATA).

La SIEMENS DATA infatti era coinvolta a pieno titolo in quanto, era in grado di assicurare, per la lunga esperienza maturata e la conoscenza del software applicativo sviluppato in passato, la continuità nell'evoluzione del progetto.

SIEMENS avrebbe dovuto fornire, in base allo studio, calcolatori elettronici per circa 17 miliardi di lire, da svilupparsi in un ambito triennale ( 1990/1993).

A metà del 1989, se ben ricordo e mentre stavamo lavorando al dimensionamento tecnico dell'offerta, fui contattato

telefonicamente da persona a me sconosciuta e che asserì parlare per conto del Sen. PUTIGNANO del P.S.I.

Io non conoscevo personalmente il Senatore PUTIGNANO ma questi era a me noto come persona interessata al progetto. Nel caso specifico mi fu richiesto di incontrare il Senatore presso la sala ospiti del Senato. L'incontro avvenne credo tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990 ed indubbiamente in fase di studio progettuale ed a monte di qualsiasi inizio di iter contrattuale.

In occasione di tale incontro il Senatore PUTIGNANO, dopo i primi convenevoli, mi fece presente il notevole interesse politico per il progetto ma contestualmente condizionò il conferimento del contratto a SIEMENS DATA solo a fronte di un finanziamento per il suo partito, sottolineando, in caso contrario, la sicura estromissione della Ditta dal nuovo progetto e dal Ministero del Lavoro stesso.

Presi tempo, cercando di capire la situazione ma, con il passare delle settimane, le insistenze del Senatore, anche telefoniche, si fecero pressanti, per ottenere un impegno a versare una somma da lui stesso stabilita ammontante al 4-5% dell'importo della commessa.

Anche in questo caso mi rivolsi al ragioniere MARIANI che mi consigliò di non aderire alla esosa richiesta, cercando di far valere il ruolo della stessa SIEMENS, determinante per la realizzazione del progetto. Ebbi la sensazione che

*l'interesse del Senatore poteva stravolgere i piani del progetto e pertanto mi attivai per poter giungere ad una riduzione sensibile della richiesta che si stabilì sull'1,5% del valore della commessa, da consegnarsi a contratto acquisito.*

*Il contratto, dopo l'impegno assunto, seguì il suo iter burocratico senza ulteriori intoppi. Subito dopo la definizione dello stesso, all'inizio del 1990, consegnai al Sen. PUTIGNANO, in occasione di un appuntamento con lo stesso avvenuto nei pressi di Roma - EUR, una busta contenente circa 230 milioni in contanti, così come mi era stata fornita dal Rag. MARIANI al quale, come detto per il precedente punto, mi rivolsi come unico referente in SIEMENS...>>.*

*Le dichiarazioni del BONIFACINO sono state confermate da TANI, amministratore delegato della SIEMENS NIXDORF INFORMATICA S.p.a., il quale ha affermato (int. 17.6.1993):*

*<<Per quanto riguarda i fatti citati dal Dr. BONIFACINO dichiaro di essere stato a conoscenza dell'esistenza di disponibilità finanziarie gestite dal Rag. MARIANI.*

*L'appartenenza della SIEMENS NIXDORF al gruppo SIEMENS giustificava che la persona che gestiva queste disponibilità fosse la stessa della SIEMENS Spa.*

*Queste disponibilità, che ritenevo comunque di non grande entità, pervenivano al Rag. MARIANI, con modalità a me non*

note, ai fini promozionali per omaggi discrezionali sul cui merito il Rag. MARIANI decideva in autonomia valutando volta per volta. Pertanto tale forma di discrezionalità non richiedeva che venisse da me autorizzato, al rag. MARIANI, lo sblocco dei singoli importi.

Confermo che queste disponibilità finanziarie non facevano parte del bilancio della SIEMENS NIXDORF INFORMATICA e questo spiega l'autonomia di questa gestione...

in occasione della scomparsa del Rag. MARIANI, il Dr. BONIFACINO, anche per chiarire eventuali possibili addebiti di natura personale, ritenne opportuno informarmi di quanto era stato fatto a proposito del Ministero delle Poste con il Sig. CATAPANO e del Ministero del Lavoro con il Sen. PUTIGNANO ed il Dr. ORLANDI...>>.

### 3) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione é in corso.

In via generale è emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si é ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti non appaiono configurabili fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che sono già stati indicati in precedenti richieste.

Nel caso di specie sembra si verta proprio in tema di accordi finalizzati all'ottenimento di un trattamento di favore ed é stata perciò configurata l'ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va chiarito che é irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto, in quanto si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio. Non vi é infatti alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa é quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi é tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) l'esponente o il partito

politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a costoro la propria nomina e dalle loro decisioni vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi non solo coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti ma anche coloro che siano concorsi nel disporre o autorizzare un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente il concorso nel delitto di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del percipiente.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

**4) Richiesta di autorizzazione a procedere.**

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, non apparendo manifestamente infondata la notizia di reato, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 del codice di procedura penale (che comprendendo anche atti a sorpresa non possono essere meglio indicati pena la loro totale inefficacia);

**P.Q.M.**

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

**IL PUBBLICO MINISTERO**

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

**CHIEDE**

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica si ritenga necessaria espressa autorizzazione) nei confronti del Senatore Nicola PUTIGNANO per il seguente reato:

delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché nella sua qualità di Senatore (e quindi violando la disciplina sul finanziamento pubblico dei partiti), agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso il Ministero del lavoro o comunque competenti in relazione alla fornitura di di computer per le sedi regionali di tale Amministrazione, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma di lire 230.000.000 (erogata senza iscrizione a bilancio e deliberazione dell'organo sociale competente) da Giuseppe BONIFACINO della SIEMENS NIXDORF (all'epoca SIEMENS DATA) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione e nell'esecuzione di tali forniture.

Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Roma nel 1990.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

**Il Procuratore della Repubblica**

Dr. Antonio Di Pietro Sostituto

Dr. Piercamillo Davigo Sostituto

Dr. Francesco Saverio Borrelli